DECISIONE N. 2903/90/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1990

che vieta l'allineamento sulle offerte dei prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando quanto segue :

la Commissione a partire dal 1978 ha adottato una serie di provvedimenti volti a lottare contro la crisi siderurgica nella Comunità e a favorire il processo di ristrutturazione ;

i governi di alcuni paesi terzi hanno garantito dal 1978 alla Commissione la loro cooperazione in proposito. La Commissione ha vietato alle imprese comunitarie la possibilità di allinearsi sulle offerte di alcuni prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi con decisione n. 527/78/CECA (1), e per ultimo con decisione n. 1411/89/CECA (2) ;

degli accordi conclusi con alcuni paesi terzi sono stati riconfermati per il 1990 ed è pertanto necessario che la Commissione sopprima la facoltà per le imprese comunitarie di allineare i loro prezzi su quelli delle offerte a prezzi ridotti originari di detti paesi terzi ;

tale divieto non è previsto dal trattato e più particolarmente dall'articolo 60. Il divieto degli allineamenti è necessario per realizzare, nel funzionamento del mercato comune dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del trattato, uno degli obiettivi della Comunità quali definiti agli articoli 2, 3 e 4 del trattato. L'articolo 2 del trattato assegna alla Comunità il compito di perseguire i suoi obiettivi in armonia con l'economia degli Stati membri. Gli obiettivi economici e sociali di cui all'articolo 3, lettere c), e) e g) richiedono anch'essi detta decisione ;

i principi generali di cui all'articolo 5 del trattato sono rispettati per quanto riguarda un intervento della Commissione ;

la cooperazione con i paesi in causa non copre tutti i prodotti siderurgici e si devono pertanto specificare i prodotti siderurgici toccati dal provvedimento ;

la cooperazione dei paesi in causa si applica soltanto per un periodo limitato e, di conseguenza, il divieto di allineamento deve essere limitato nel tempo ;

gli accordi con i paesi terzi potrebbero essere rescissi oppure estesi ad altri paesi terzi e la Commissione deve pertanto poter modificare l'elenco dei paesi interessati ;

nel caso dei paesi terzi con i quali la Commissione non ha ottenuto tale cooperazione, è necessario mantenere, per le imprese comunitarie, la possibilità di allinearsi sulle offerte originarie di detti paesi ;

l'osservanza del divieto deve essere assicurata mediante sanzioni. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 64 del trattato per le infrazioni alle disposizioni sui prezzi sembra appropriata ;

previa consultazione del Comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È vietato alle imprese comunitarie allineare le loro offerte sulle condizioni fatte da imprese esterne alla Comunità per i prodotti di cui all'allegato 1, originari dei paesi elencati nell'allegato 2.

Questo divieto d'allineamento non si applica per i prodotti espressamente utilizzati per la costruzione di navi d'altura e piattaforme petrolifere.

Se necessario la Commissione modificherà gli allegati 1 e 2.

Articolo 2

In caso d'infrazione all'articolo 1 della presente decisione, sono applicabili le sanzioni di cui all'articolo 64 del trattato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile fino al 31 dicembre 1990.

La Commissione si riserva di abrogare totalmente o parzialmente la presente decisione prima di detta data qualora ciò sia richiesto dalle condizioni del mercato e dall'interesse delle imprese comunitarie.

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 141 del 25. 5. 1989, pag. 11.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1990.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

ALLEGATO 1

LISTA DEI PRODOTTI SIDERURGICI CECA COPERTI DAGLI ACCORDI

(Nomenclatura combinata)

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 99
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 99
7208 14 10
7208 14 90
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 99
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 99
7208 24 10
7208 24 90
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 91
7208 35 93
7208 35 99
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 91
7208 45 93
7208 45 99
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 11
7210 70 19
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
ex 7219 14 10
ex 7219 14 90
ex 7219 21 11
ex 7219 21 19
ex 7219 21 90
ex 7219 22 10
ex 7219 22 90
ex 7219 23 10
ex 7219 23 90
ex 7219 24 10
ex 7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 91
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
ex 7225 20 11
ex 7225 20 19
7225 20 30
ex 7225 30 00
ex 7225 40 10
ex 7225 40 30
ex 7225 40 50
ex 7225 50 00
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
ex 7226 20 10
ex 7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
ex 7226 91 00
ex 7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31

7227 20 00
7227 90 10
7227 90 90

7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
ex 7228 30 10
ex 7228 30 30
ex 7228 30 80
7228 60 10
ex 7228 70 10
7228 70 31
ex 7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

Lista esplicativa delle posizioni « ex »

ex 7219 14 10 ex 7219 14 90	diversi da quelli di spessore di meno di 1,5 mm e contenenti meno del 12 % di cromo
ex 7219 21 11 ex 7219 21 19 ex 7219 21 90 ex 7219 22 10 ex 7219 22 90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati e contenenti meno del 12 % di cromo
ex 7219 23 10 ex 7219 23 90 ex 7219 24 10 ex 7219 24 90	contenenti l'1 % o meno di carbonio ed il 12 % o più di cromo
ex 7225 20 11	in rotoli e di uno spessore di 1,5 mm o più o laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex 7225 20 19	di spessore di 3 mm o più
ex 7225 30 00	di spessore minimo di 1,5 mm
ex 7225 40 10 ex 7225 40 30 ex 7225 40 50	laminati sulle 4 facce o con cilindri scanalati
ex 7225 50 00	di spessore di 3 mm o più
ex 7226 20 10 ex 7226 91 00	diversi da quelli di larghezza superiore a 500 mm e laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati e diversi da quelli larghezza superiore a 500 mm e di spessore di meno di 1,5 mm
ex 7226 20 31 ex 7226 92 10	di spessore di 3 mm o più
ex 7228 70 10 ex 7228 80 10	diversi da quelli d'acciaio

ALLEGATO 2

BRASILE
BULGARIA
CECOSLOVACCHIA
POLONIA
ROMANIA
UNGHERIA